

Laurea Magistrale in Architettura
Classe LM-4
a.a 2008/09

Nelle note sono riportati gli estratti del decreto attuativo delle lauree magistrali. Quando vengono citati altri decreti, ne viene specificato il nome.

Art. 1 comma 5

In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010 (...)

ITER DI APPROVAZIONE

4 settembre 2007: approvazione del CdF

18 settembre 2007: approvazione del Senato

Entro novembre: invio al ministero

31 gennaio 2008 : approvazione del CUN
(che può richiedere delle integrazioni)

Altri organismi di cui è necessario il parere:

Comitato Regionale di coordinamento; Nucleo di valutazione di ateneo;
Consiglio di Amministrazione (visto); Consiglio studenti.

Art. 1 comma 6.

Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.

almeno 150 crediti

devono essere coperti da professori o ricercatori di ruolo

Art. 1 comma 9

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 l'attivazione di un corso di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.

30 esami

non si calcola la prova finale (tesi)

MA SI CALCOLANO GLI ESAMI DI LINGUA

Art. 4 comma 3

Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.

Le attività didattiche si dividono in 6 tipologie:

A – di base

B – caratterizzanti

C – affini o integrative

D – a libera scelta

E – prova finale e conoscenza lingue

F – ulteriori conoscenze linguistiche; abilità informatiche; relazionali; tirocini

DM 270/2004 Art. 10 comma 1.

Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

di base

caratterizzanti

A

+

B

almeno 50 % dei CFU

vedi Tabella


DM 270/2004 Art. 10 comma 1.

I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

DM 270/2004 Art. 10 comma 2.

I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.



Art 3 comma 4

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12.

LIBERTA' DI SCELTA PER I CORSI OPZIONALI

Art 3 comma 5

Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.

ATTIVITA' E ed F

- **DEVONO ESSERE PREVISTI CREDITI PER LA PROVA FINALE (E)**
- **E PER LE ATTIVITA' F**

Art 5 comma 3

Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art 3 comma 4

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea (omissis). Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12. *(vedi slide 5)*

rilascio del
SUPPLEMENTO AL DIPLOMA
(in italiano e inglese)

SECONDO I MODI GIA' ADOTTATI DA UNIFE

Art. 7 comma 3.

Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come **supplemento diploma di ogni titolo di studio**, un certificato che riporta, anche in lingua inglese secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.